Deliberazione 27 ottobre 2011 - ARG/elt 143/11

Disposizioni in materia di definizione dei mercati e dei contratti di riferimento, ai fini del riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE. Mercati e contratti di riferimento per l'anno 2012

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 ottobre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'articolo 30, comma 20;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, come convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 2010, n. 111 (di seguito: decreto-legge n. 72/10);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 216/06);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto ministeriale 2 dicembre 2009);
- la decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008;
- il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO₂ per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 aprile 2004, n. 60/04;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/elt 156/08;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 155/09;

- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2010, ARG/elt 117/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2010, ARG/elt 184/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/elt 110/11.

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92:
- ai fini del riconoscimento di cui al precedente alinea, la deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che vengano calcolati i seguenti termini:
 - P_{FLEX}, definito come il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) calcolate, con riferimento all'anno in oggetto, per ciascuno dei mercati regolamentati e dei prodotti appositamente individuati;
 - P_{EUA}, definito come il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA (*European Union Allowance*) calcolate, con riferimento all'anno in oggetto, per ciascuno dei mercati regolamentati e dei prodotti appositamente individuati;
- l'articolo 5, comma 5.3, della deliberazione ARG/elt 77/08 prevede che i mercati e i prodotti di riferimento, ai fini dell'applicazione della medesima deliberazione, siano individuati dall'Autorità con proprio provvedimento entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello rilevante ai fini del riconoscimento degli oneri, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati.

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/elt 117/10, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 72/10, ha definito i criteri per la determinazione dei crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote trasmesse all'Autorità dal Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 216/06 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei;
- l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 117/10, in particolare, ha previsto che il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione P_{EUA} sia pari alla media, ponderata sulle quantità dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento appositamente individuati, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti;
- l'articolo 3, comma 3.3, della deliberazione ARG/elt 117/10, tra l'altro, ha previsto che i mercati e i prodotti di riferimento siano individuati dall'Autorità, con proprio provvedimento, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello rilevante ai fini del riconoscimento degli oneri, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati.

Considerato che:

- il punto 1 della deliberazione ARG/elt 184/10, ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 77/08 per l'anno 2011, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA}:
 - a) ECX European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
 - b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
 - c) EEX European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - d) Bluenext, contratto EUA spot,
 - e i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{FLEX}:
 - a) EEX European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2011;
 - b) ECX European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre 2011;
 - c) Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2011;
- il punto 2 della deliberazione ARG/elt 184/10, ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 117/10 per l'anno 2011, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA}:
 - a) ECX European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
 - b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
 - c) EEX European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - d) Bluenext, contratto EUA spot;
- per quanto riguarda i volumi scambiati e il grado di standardizzazione dei prodotti negoziati, al netto degli scambi OTC (*over the counter*), si è rilevato che, nei primi nove mesi del 2011, i mercati si sono specializzati nella negoziazione di pochi prodotti. In particolare, le contrattazioni EUA spot sono concentrate sul mercato Bluenext (81% del totale dei volumi negoziati), mentre le contrattazioni CER future sono concentrate sul mercato ECX (99,8% del totale); e che, pertanto, i volumi scambiati sugli altri mercati sono molto ridotti rispetto al totale delle negoziazioni;
- i mercati dei prodotti di riferimento per la valorizzazione delle quote di emissione sono stati chiusi dalla fine del mese di gennaio 2011 per periodi differenti e che, nel caso del mercato ECX European Climate Exchange del prodotto EUA daily future, la chiusura permane tuttora;
- ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 77/08, poiché i termini P_{EUA} e P_{FLEX} sono pari al minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri rispettivamente dei titoli EUA e dei titoli CER, il riferimento a mercati poco liquidi o chiusi per periodi molto prolungati può alterare i risultati ottenuti, rendendoli scorrelati dalla realtà. Peraltro, lo stesso 5, comma 5.3, della deliberazione ARG/elt 77/08, tra l'altro, ha previsto che i mercati e i prodotti di riferimento siano individuati tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati.

Considerato che:

- il decreto ministeriale 2 dicembre 2009 definisce i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 20, della legge n. 99/09;
- l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2009 prevede che "In aggiunta al corrispettivo di cui al comma 1, per gli impianti di cui al medesimo

comma [impianti Cip 6 che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia, di cui al Titolo II, punto 3, lettera e) e punto 4, lettera e), del provvedimento Cip 6/92, n.d.r.], limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione Cip 6 oggetto della risoluzione anticipata, continua ad essere applicato quanto previsto dalla vigente regolazione in materia di riconoscimento degli oneri, derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, per l'acquisto delle quote di emissione di gas serra non assegnate a titolo gratuito.";

 il riconoscimento degli oneri, derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, per l'acquisto delle quote di emissione di gas serra non assegnate a titolo gratuito è limitato all'energia elettrica ceduta nell'ambito della convenzione Cip 6; e che tale energia elettrica può essere una parte di quella complessivamente prodotta da un impianto.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che, ai fini del calcolo dei termini P_{EUA} e P_{FLEX} per gli effetti della deliberazione ARG/elt 77/08, vengano esclusi i prodotti per i quali i volumi scambiati in un dato mercato, per l'anno di riferimento, siano inferiori al 5% del totale dei volumi scambiati per i medesimi titoli nei mercati individuati;
- escludere i prodotti il cui mercato non esprima alcuna quotazione corrispondente a scambi effettivi per un periodo superiore a novanta giorni solari consecutivi dal novero dei prodotti di riferimento rilevanti per il calcolo dei termini P_{EUA} e P_{FLEX} per gli effetti della deliberazione ARG/elt 77/08;
- prevedere che, nel caso di impianti Cip 6 che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia oggetto di risoluzione anticipata della convenzione Cip 6, il riconoscimento degli oneri, derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, per l'acquisto delle quote di emissione di gas serra non assegnate a titolo gratuito sia limitato ad una quantità di energia elettrica pari all'energia elettrica netta complessivamente prodotta moltiplicata per la media aritmetica dei rapporti tra l'energia elettrica ritirata dal GSE nell'ambito della convenzione Cip 6 e l'energia elettrica netta complessivamente prodotta registrati nei tre anni solari precedenti l'anno in cui ha effetto la risoluzione anticipata;
- integrare la deliberazione ARG/elt 77/08 al fine di implementare quanto evidenziato nei precedenti alinea con effetti a partire dal riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE per l'anno 2011, da effettuarsi nel 2012;
- individuare, come riferimento per l'anno 2012, ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 77/08 e della deliberazione ARG/elt 117/10, i medesimi mercati e prodotti di riferimento già individuati per l'anno 2011, fermo restando quanto precisato nei precedenti alinea

DELIBERA

- 1. Nell'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 77/08, al termine del comma 5.3, sono aggiunte le seguenti parole: "Ai fini del calcolo del valore dei termini P_{EUA} e P_{FLEX} di cui al comma 5.1, a decorrere dall'anno 2011, vengono esclusi:
 - i prodotti per i quali i volumi scambiati in un dato mercato, per l'anno di riferimento, siano inferiori al 5% del totale dei volumi scambiati per i medesimi titoli nei mercati individuati;
 - i prodotti il cui mercato, per l'anno di riferimento, non esprima alcuna quotazione corrispondente a scambi effettivi per un periodo superiore a novanta giorni solari consecutivi."
- 2. Nella deliberazione ARG/elt 77/08, dopo il comma 3.2, è aggiunto il seguente: "
 - 3.3 Nel caso di impianti Cip 6 che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia oggetto di risoluzione anticipata della convenzione Cip 6, ai fini dell'applicazione dei commi 3.1 e 3.2 a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la convenzione ha cessato i propri effetti, si considera una quantità di energia elettrica pari all'energia elettrica netta complessivamente prodotta moltiplicata per la media aritmetica dei rapporti tra l'energia elettrica ritirata dal GSE nell'ambito della convenzione Cip 6 e l'energia elettrica netta complessivamente prodotta registrati nei tre anni solari precedenti l'anno in cui ha effetto la risoluzione anticipata."
- 3. Ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 77/08, con riferimento all'anno 2012:
 - i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} sono:
 - a) EEX European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - b) ECX European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
 - c) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
 - d) Bluenext, contratto EUA spot.
 - i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P_{FLEX} sono:
 - a) EEX European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2012;
 - b) ECX European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre 2012;
 - c) Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2012.
- 4. Ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 117/10, con riferimento all'anno 2012, i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} sono:
 - a) EEX European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - b) ECX European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
 - c) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
 - d) Bluenext, contratto EUA spot.
- 5. La presente deliberazione ed il testo della deliberazione ARG/elt 77/08, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 ottobre 2011

IL PRESIDENTE Guido Bortoni